



CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI GAS NATURALE AI CLIENTI DOMESTICI E AI CONDOMINI USO DOMESTICO ED ALTRI USI

ARTICOLO 1. DEFINIZIONI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ARERA: è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita con legge 14 novembre 1995, n. 481, G.U. n. 270 del 18 novembre 1995;

Attivazione della fornitura: è il momento dal quale, in coerenza con la regolazione delle modalità di accesso al servizio di distribuzione del gas naturale il Contratto è materialmente eseguito e la relativa fornitura è posta in carico al Fornitore;

Bolletta 2.0: è l'Allegato A alla deliberazione dell'ARERA 16 ottobre 2014, 501/2014/R/COM come successivamente modificato e integrato;

Cessazione della fornitura: è lo scioglimento, per qualunque causa, del contratto di fornitura tra il Fornitore e il Cliente finale, strumentale o comunque connesso con un cambio Fornitore, o una disattivazione del Punto di fornitura, o una voltura;

Cliente o Cliente finale: è il Cliente domestico e il Condominio uso domestico o altri usi;

Cliente domestico: è la persona fisica che acquista gas naturale per il proprio consumo domestico escluse le attività commerciali o professionali;

Clienti titolari di bonus sociale: sono i Clienti domestici di gas naturale che risultino in condizioni di disagio economico così come definiti all'articolo 2, comma 2.3 del TIBEG;

Codice di condotta commerciale: è il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, approvato con deliberazione 8 luglio 2010, ARG/com 104/10, come successivamente modificato e integrato;

Codice del consumo: è il d.lgs. 206/05, G.U. n. 235 del 8 ottobre 2005 come successivamente modificato e integrato;

Codice in materia di protezione dei dati personali: regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 e Decreto Legislativo 10 Agosto 2018 n° 101;

Coefficiente C: è il coefficiente di correzione dei volumi che serve a riportare i volumi alle condizioni standard, trasformarli quindi da metri cubi a standard metri cubi (Smc);

Condominio uso domestico: è un intero edificio diviso in più unità catastali in cui sia presente almeno una unità abitativa con utilizzi analoghi a quelli di cui al Cliente domestico, purché: i) il titolare del punto di fornitura non sia una persona giuridica, salvo il caso in cui esso svolga le funzioni di amministratore del condominio; ii) il gas riconsegnato non sia utilizzato in attività produttive, ivi inclusi la commercializzazione di servizi energetici quali, ad esempio, la gestione calore;

Contratto: è il contratto di fornitura di gas naturale concluso e regolato dalle presenti Condizioni generali di fornitura e dalle Condizioni economiche;

Distributore: è il soggetto che svolge il servizio di distribuzione di gas naturale ai sensi dell'art.14 d.lgs.164/00, G.U. n. 142 del 20 giugno 2000, alla cui rete è connesso il Punto di fornitura del Cliente;

Documentazione contrattuale: è l'insieme dei documenti che formano parte integrante del Contratto

Fattura di chiusura: è la fattura emessa a seguito di cessazione della fornitura di gas naturale in essere tra Fornitore e Cliente finale;

Fattura di periodo: è la fattura, diversa dalla fattura di chiusura, emessa regolarmente nel corso del rapporto contrattuale tra Fornitore e Cliente finale;

Fornitore: è la controparte venditrice del Cliente finale nell'ambito di un Contratto;

Fornitore di ultima istanza (FUI): è il/i fornitore/i di ultima istanza individuato/i per garantire la fornitura di gas naturale ai clienti finali che rimangono senza fornitore;

Forza maggiore: è ogni evento imprevedibile e inevitabile non imputabile alle parti, che rende in tutto o in parte materialmente o giuridicamente impossibile l'adempimento di una obbligazione;

Gruppo di misura o misuratore: è l'insieme delle apparecchiature necessarie preposte alla rilevazione e misura del gas naturale prelevato presso il Punto di fornitura;

Mercato libero: è il mercato in cui il Cliente sceglie liberamente da quale Fornitore e a quali condizioni comprare il gas naturale;

Parti: sono il Cliente e il Fornitore;

Punto di fornitura: è il punto di riconsegna in cui il Fornitore mette a disposizione il gas naturale al Cliente;

RQDG: è la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas, per il periodo di regolazione 2014-2019;

Servizio di default: è il servizio funzionale a garantire il bilanciamento e la corretta contabilizzazione del gas prelevato senza titolo, fintanto che il Punto di fornitura non sia fisicamente disalimentato o trovi un Fornitore;

Servizi di ultima istanza: sono i servizi erogati dal fornitore del servizio di default di distribuzione e dal FUI;

SII: è il Sistema Informativo Integrato di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 129, G.U. n.192 del 18 agosto 2010;

Supporto durevole: è ogni strumento che permetta al Fornitore e al Cliente finale di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate; rientrano tra detti supporti, a titolo di esempio, documenti su carta, CD-ROM, DVD, schede di memoria o dischi rigidi del computer, messaggi di posta elettronica;

Switching: è (i) l'accesso per sostituzione nella fornitura ai punti di riconsegna, (ii) l'accesso per attivazione della fornitura di gas naturale di un punto di riconsegna della rete di distribuzione;

TIBEG: il Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale;

TICO: è il Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'ARERA per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico;

TIF: è il Testo integrato delle disposizioni dell'ARERA in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale;

TIMG: è il Testo integrato morosità gas;

TIQV: è il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale;

TIVG: è il Testo integrato per l'erogazione dei servizi di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti.

Tutte le deliberazioni che approvano i testi integrati dell'ARERA citati nel presente Contratto sono pubblicate sul sito www.arera.it.

ARTICOLO 2. OGGETTO

2.1 Il Contratto ha per oggetto esclusivo la somministrazione di gas naturale al Cliente da parte del Fornitore, presso il Punto di fornitura individuato, secondo le presenti Condizioni generali di fornitura e le Condizioni economiche offerte nell'ambito della presente Offerta.

2.2 Costituisce altresì oggetto del Contratto il credito eventualmente acquisito dal Fornitore da parte

dell'esercente il servizio di *default* che in precedenza serviva il Cliente.

2.3 Il Fornitore conclude, direttamente o indirettamente, i necessari contratti di dispacciamento e trasporto ovvero di distribuzione con i gestori di rete interessati, secondo le disposizioni di cui all'Articolo 7.

2.4 Il Cliente ha l'obbligo di utilizzare il gas naturale messo a disposizione dal Fornitore per alimentare unicamente il Punto di fornitura di cui al Contratto. Al Cliente è fatto divieto di utilizzare il gas naturale per usi differenti da quelli dichiarati e in luoghi diversi da quelli indicati nel Contratto.

2.5 È inoltre fatto divieto al Cliente di cedere il gas naturale a terzi mediante derivazioni o altri metodi di consegna.

ARTICOLO 3. CONDIZIONI PER LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

3.1 Il Cliente, dopo aver valutato attentamente le CTE e le CGC, mediante la sottoscrizione della Richiesta di Somministrazione che deve intendersi vincolante e irrevocabile sino a 45 (quarantacinque) giorni solari dalla sua sottoscrizione, manifesta la propria volontà di stipulare un Contratto per la somministrazione di gas naturale con Società Servizi Energia Srl (di seguito "Contratto"). Il Contratto si conclude nel momento in cui il Cliente riceve l'accettazione da parte di Società Servizi Energia Srl, che potrà pervenire attraverso ogni forma di comunicazione a distanza oppure mediante l'attivazione del servizio ai sensi dell'Art.1327 del Codice Civile.

3.2 Società Servizi Energia Srl si riserva in ogni caso la facoltà di non accettare la richiesta di fornitura nelle seguenti ipotesi:

a) PDR sospeso per morosità al momento della richiesta di attivazione/sostituzione nella fornitura o in qualsiasi momento comunque precedente l'inizio effettivo della fornitura;

b) qualora il Cliente risulti precedentemente moroso nei confronti di Società Servizi Energia S.r.l. nonché per ogni altro giustificato motivo (es. mancato rilascio delle garanzie, ove richieste);

c) mancata ricezione da parte di Società Servizi Energia Srl di tutta la documentazione necessaria per attivare la somministrazione di gas naturale e i servizi direttamente connessi;

d) qualora la Richiesta di fornitura riguardi aree territoriali non servite da Società Servizi Energia Srl.

e) esito negativo delle valutazioni sul merito di credito del Cliente (credit check). L'attività di credit check verrà espletata, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attraverso la verifica delle informazioni registrate in Camera di Commercio con il fine di riscontrare la presenza di protesti, pregiudizievole, azioni o procedimenti per la messa in liquidazione, interruzione o sospensione dell'attività produttiva, o anche attraverso banche dati dei punti di prelievo e dei Clienti finali, appositamente istituite dalle autorità competenti, relativamente ai mercati dell'energia elettrica e del gas. La Somministrante si riserva altresì di verificare le informazioni sul rating rilasciate da società specializzate esterne verso le quali il Cliente autorizza fin d'ora il trattamento dei propri dati personali. La Somministrante espletterà le attività di credit check entro 45 giorni dalla data di sottoscrizione della Proposta di contratto; in caso di esito negativo, la Somministrante ne darà comunicazione al Cliente nel termine indicato. Superato tale termine, in mancanza di detta comunicazione da parte della Somministrante, le condizioni sospensive di cui sopra si intenderanno verificate positivamente.

ARTICOLO 4. PROCURA A RECEDERE

4.1 In caso di Contratto per cambio Fornitore, il Cliente, con la conclusione del Contratto, conferisce mandato con rappresentanza a Società Servizi Energia Srl perché proceda in suo nome e per suo conto a recedere dal contratto con il precedente Fornitore con le modalità di cui al successivo comma 4.2. Il mandato si intende conferito a titolo gratuito.

4.2 Una volta trascorso l'eventuale termine previsto per l'esercizio del diritto di ripensamento da parte del Cliente finale, ovvero nei casi in cui quest'ultimo richieda l'attivazione anticipata della fornitura ai sensi del successivo comma 5.4, il Fornitore esercita il recesso in nome e per conto del Cliente trasmettendo la relativa comunicazione al precedente Fornitore nei termini e con le modalità indicate dalla normativa vigente.

ARTICOLO 5. DIRITTO DI RIPENSAMENTO

5.1 Qualora il Contratto sia stato concluso dal Cliente finale fuori dei locali commerciali del Fornitore o a distanza, il Cliente può recedere dal Contratto, senza oneri e senza dover fornire alcuna motivazione, entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione del Contratto, secondo quanto previsto dal Codice del consumo, con una delle seguenti modalità, a propria scelta:

a) presentando una qualsiasi dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal Contratto ai recapiti indicati:

segreteria@ssenergia.com e/o al numero fax 0444 401501;

b) mediante invio del Modulo di ripensamento allegato al presente Contratto, reperibile presso gli uffici o sul sito internet www.ssenergia.com, attraverso i canali indicati nel suddetto modulo.

5.2 L'onere della prova relativa all'esercizio del diritto di ripensamento conformemente al presente articolo incombe sul Cliente finale.

5.3 Durante il periodo previsto per l'esercizio del diritto di ripensamento il Contratto non avrà esecuzione, salvo che il Cliente finale richieda espressamente che le procedure per dar corso all'Attivazione della fornitura vengano avviate prima che sia decorso il termine per l'esercizio del diritto di ripensamento.

5.4 La richiesta di cui sopra non comporta in alcun caso per il Cliente finale la perdita del diritto di ripensamento.

5.5 Qualora il Cliente finale eserciti il diritto di ripensamento dopo aver chiesto l'avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura, e purché sia ancora possibile impedire l'Attivazione della medesima, il Fornitore può chiedere al Cliente finale un corrispettivo pari ai costi eventualmente sostenuti per le prestazioni effettuate dal Distributore e un corrispettivo ulteriore massimo pari a 23 euro IVA esclusa. Qualora, al momento dell'esercizio del diritto di ripensamento, l'Attivazione della fornitura sia già avvenuta o non possa più essere impedita, il Cliente finale è tenuto altresì al pagamento dei corrispettivi previsti dal Contratto sottoscritto, fino al momento di cessazione della fornitura stessa.

5.6 Le Parti prendono atto che:

a) se il Cliente finale esercita il diritto di ripensamento e non ha fatto precedentemente richiesta di avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura, la fornitura continua a essere garantita dal precedente Fornitore;

b) se il Cliente finale esercita il diritto di ripensamento avendo fatto richiesta di avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura ed essa sia già stata attivata o non sia più possibile impedirne l'attivazione, lo stesso Cliente finale può individuare un altro Fornitore o procedere alla richiesta di chiusura del Punto di fornitura, facendone espressa richiesta. In caso contrario, saranno attivati i Servizi di ultima istanza.

5.7 Nei casi di cui sopra, il Fornitore non sarà responsabile per eventuali disagi nella fornitura sofferti dal Cliente.



Società Servizi Energia S.r.l.

Piazza Risorgive, 31 - 36040 Brendola (VI) - Cod. Fisc. e P.Iva: 02981930247

E-mail: segreteria@ssenergia.com - sito internet: www.ssenergia.com - Call Center 0444 601360 - Fax 0444 401501

dal 03/2019

ARTICOLO 6. REVOCA DELLA RICHIESTA DI SWITCHING

6.1 Ai sensi della normativa vigente, qualora il Contratto di gas naturale sia concluso per cambio Fornitore, il nuovo Fornitore ha facoltà di revocare la richiesta di *switching* in base alle seguenti informazioni:

- a) se il Punto di fornitura risulta sospeso per morosità e, in caso affermativo, la data dell'eventuale sospensione della fornitura del punto medesimo;
- b) il mercato di provenienza del Punto di fornitura, distinguendo tra mercato libero e Servizi di ultima istanza;
- c) le date delle eventuali richieste di sospensione per morosità, oltre a quella eventualmente in corso, se presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di *switching*;
- d) le date delle eventuali richieste di *switching*, oltre a quella in corso, se eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di *switching*;
- e) la data di attivazione del Servizio di *default*;
- f) l'accessibilità o meno del Punto di fornitura;

6.2 In aggiunta a quanto disposto al precedente comma, il Fornitore può esercitare la predetta revoca qualora il Cliente eserciti il diritto di ripensamento successivamente alla presentazione, da parte del Fornitore, della richiesta di *switching* entro l'ultima data utile.

6.3 Qualora il Fornitore intenda esercitare la facoltà di revocare la richiesta di *switching*, è tenuto a comunicare per iscritto al Cliente, entro il termine di 45 giorni dalla conclusione del Contratto, che il Contratto non avrà efficacia e sarà risolto di diritto. A seguito della comunicazione verranno altresì meno gli effetti del recesso dal Contratto con il precedente Fornitore.

6.4 Superato il termine di cui al comma 6.3, in assenza della comunicazione del Fornitore, il Contratto avrà comunque efficacia.

6.5 Qualora a seguito di una richiesta di attivazione della fornitura il Fornitore riceva dal Distributore la segnalazione di eventuali importi insoluti per effetto di precedenti interventi di interruzione della fornitura per morosità imputabile al Cliente finale con riferimento al Punto di fornitura oggetto del Contratto o di altro Punto di fornitura allacciato alle reti gestite dal medesimo Distributore, l'Attivazione della fornitura è subordinata al pagamento da parte del Fornitore degli importi evidenziati dal Distributore. In tali casi il Fornitore avrà comunque la facoltà di:

- a) ritirare la richiesta di *switching* per attivazione della fornitura entro 2 (due) giorni lavorativi dalla segnalazione da parte del Distributore;
- b) confermare la richiesta di *switching*, rivalendosi sul Cliente finale.

ARTICOLO 7. CONCLUSIONE DEI CONTRATTI CON IL DISTRIBUTORE

7.1 Ai fini dell'Articolo 2, il Fornitore chiede al Distributore, con riferimento al Punto di fornitura, l'accesso al servizio di distribuzione secondo quanto previsto dalla regolazione vigente.

7.2 Il Cliente si impegna a prestare tutta la necessaria collaborazione a fornire e sottoscrivere tutti i documenti utili e necessari agli scopi di cui sopra.

7.3 Il Cliente, ove applicabile, si impegna a sostenere tutti, nessuno escluso, gli oneri e costi derivanti dalla stipula ed esecuzione del contratto per il servizio di allacciamento e a tenere indenne il Fornitore in relazione a qualsiasi onere e costo derivante dall'esecuzione dei mandati conferiti con il presente Contratto.

ARTICOLO 8. ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

8.1 L'Attivazione della fornitura, salvo diversa esplicita richiesta del Cliente finale, tranne nei casi in cui essa avvenga a seguito di volta o nuova attivazione, ha luogo la prima data utile e comunque entro e non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del contratto. L'attivazione ha luogo nel termine indicato nella richiesta di fornitura.

8.2 La data di Attivazione della fornitura deve essere evidenziata almeno nella prima fattura emessa dal Fornitore.

8.3 Ove il Fornitore non fosse in grado, per cause a lui non imputabili, di dar corso all'Attivazione della fornitura nei termini sopra indicati, ne dà tempestiva comunicazione motivata al Cliente, indicando altresì la data prevista per l'Attivazione medesima.

ARTICOLO 9. CONDIZIONI ECONOMICHE

9.1. Prezzo di vendita - Il prezzo finale del gas naturale è formato da:

SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE composta da:

- una quota fissa;
- Per le proposte Libero Family e/o Libero Piva: una quota energia formata dalla somma di Materia Prima, indicizzata trimestralmente secondo la Delibera ARERA 162/14 s.m.i., degli Oneri Aggiuntivi e di Gradualità, oltre alla commercializzazione parte variabile. Il prezzo terrà conto dello sconto contrattuale concordato a cui verrà data evidenza separata.
- Per le proposte CMEM + Pf e Tf da: una quota energia formata dalla somma del Cmem che è uguale al valore calcolato secondo la delibera ARERA 162/14 s.m.i. e pubblicato trimestralmente sul sito ARERA stessa e dal Pf, valore fisso ed invariato per l'intero periodo contrattuale e dal Tf termine fisso.

SPESA PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE DEL CONTATORE composta da:

- quote fisse differenziate per calibro contatore;
- quote energia suddivise in scaglioni di consumo comprensive di QT e S.M.I.;

SPESA PER ONERI DI SISTEMA composta da:

- una quota fissa;
- quote energia suddivise in scaglioni di consumo;

I prezzi sono soggetti a variazione secondo disposizioni emanate dall'ARERA.

PER LE IMPOSTE:

- dall'accisa sul gas naturale;
- dall'addizionale regionale sul gas naturale;

entrambe saranno addebitate sulla base della normativa vigente. Ai fini della loro corretta applicazione, il cliente, si impegna a fornire nei dovuti tempi tutti gli elementi e la documentazione necessaria per la loro determinazione e fatturazione, assumendosi la responsabilità dell'esattezza degli stessi e dei relativi aggiornamenti.

Oltre a quanto sopra descritto, è a carico del cliente finale l'imposta sul valore aggiunto (IVA). Eventuali agevolazioni sulle imposte e/o sull'aliquota Iva applicate dovranno essere espressamente richieste dal cliente e saranno applicate dal fornitore solo a seguito della presentazione da parte del cliente stesso della documentazione che dimostri il possesso dei requisiti necessari all'ottenimento dell'agevolazione. Saranno inoltre a carico del cliente finale qualsivoglia diritto, tributo ed imposta futura che non siano espressamente posti a carico di Società Servizi Energia Srl. Il prezzo applicato al cliente finale all'inizio della fornitura, relativamente ai servizi di vendita e rete, sarà quello specificato nell'allegato 2 "CONDIZIONI ECONOMICHE". Tali prezzi saranno aggiornati come sopra descritto. L'accisa, l'addizionale regionale e l'IVA verranno rimosse da Società Servizi Energia Srl per conto dell'erario e degli enti locali cui tali quote competono.

9.2. Altri corrispettivi - Contestualmente ai consumi potranno essere inseriti direttamente in bolletta altri importi accessori quali corrispettivi di servizi forniti da Società Servizi Energia Srl, rimborsi di spese da questa sostenute a favore del Cliente, prestazioni accessorie e specifiche del Distributore o arrotondamenti degli importi fatturati.

Gli importi accessori diversi rispetto alle voci relative ai consumi dell'utenza possono essere quelli indicati nella seguente elencazione, da ritenersi comunque non esaustiva il cui importo è evidenziato nel listino prestazioni SSE:

- diritti fissi per apertura o riapertura del contatore (pari a quanto previsto dalle normative vigenti o, in mancanza di queste, determinati dal Distributore);
- deposito cauzionale di garanzia dei pagamenti;
- imposta di bollo gravante su dichiarazioni sostitutive di atto notorio o atti diversi;
- arrotondamenti;
- interessi moratori dovuti per ritardati pagamenti delle fatture;
- rimborso spese postali relative a solleciti di pagamento;
- contributo di disattivazione e/o riattivazione della fornitura in caso di sospensione del servizio per morosità;
- oneri amministrativi.

9.3. Corrispettivi per servizi aggiuntivi - Contestualmente agli importi di cui ai precedenti paragrafi potranno essere inseriti direttamente in bolletta, su specifica autorizzazione del Cliente, i corrispettivi per eventuali ulteriori servizi aggiuntivi richiesti a Società Servizi Energia Srl o al Distributore.

Gli elementi di spesa, di cui sopra, saranno riassunti nella bolletta sintetica. Società Servizi Energia Srl, per trasparenza allegnerà alla bolletta il quadro di dettaglio dove saranno riportate le informazioni dettagliate relative agli importi fatturati, con l'indicazione dei prezzi unitari e delle quantità fatturate. Il Cliente ne autorizza l'invio della stessa, senza alcuna spesa aggiuntiva. Sul sito internet è disponibile la guida alla lettura.

ART.10 - DURATA DELLA SOMMINISTRAZIONE; RECESSO;

10.1 Il Contratto è a tempo indeterminato, allo scadere del periodo di 12 mesi dalla data di attivazione di ciascun sito, le condizioni economiche qui indicate potranno essere modificate dal Fornitore.

10.2 Le condizioni economiche per ciascuna fornitura ed il loro periodo di applicabilità sono indicate nelle CTE e nelle richieste di somministrazione di fornitura.

10.3 Allo scadere del periodo di applicabilità indicato nelle CTE e/o nella richiesta di somministrazione di fornitura, le condizioni economiche possono essere modificate dal Fornitore. In tal caso, il Fornitore provvederà a comunicarlo al Cliente, eventualmente anche con nota in fattura, entro la scadenza delle condizioni economiche e con applicazione dopo 60 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del cliente (comunque non prima dello scadere delle precedenti condizioni economiche). Il Cliente potrà comunque esercitare il diritto di recesso inviando comunicazione con raccomandata entro 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione del Fornitore. Il recesso avrà effetto alla data di scadenza delle vigenti condizioni economiche.

In assenza di recesso, le nuove condizioni economiche si considerano accettate dal Cliente.

10.4 Se il Cliente decide di recedere per evitare nuove condizioni economiche e per l'attivazione della fornitura con un nuovo fornitore, in caso di ritardo nell'acquisizione del Sito da parte dello stesso, sono valide le nuove condizioni economiche fino alla fine delle operazioni di acquisizione del Sito da parte del nuovo fornitore.

10.5 La lettura iniziale del contatore è certificata dalla Società di Distribuzione con apposita comunicazione a Società Servizi Energia Srl. La somministrazione potrà essere disdetta con raccomandata a/r da Società Servizi Energia Srl con preavviso di 6 mesi o dal Cliente, con un preavviso nel rispetto della delibera 302/16 ARERA e S.M.I.. In caso di trasferimento del Cliente o cessazione dell'attività o vendita dell'immobile, la fornitura potrà essere disdetta con un preavviso di 5 (cinque) giorni. In caso di trasferimento o comunque di abbandono dei locali serviti, il Cliente è tenuto a dare disdetta; tuttavia la somministrazione cessa anche quando, senza che vi sia stata disdetta formale dal Cliente precedente, altri facciano richiesta di sottoscrivere una domanda di somministrazione per lo stesso punto di fornitura ed il contatore sia accessibile per la rilevazione dei consumi, purché il subentrante dichiarerà - sotto la propria responsabilità - da quale titolo legale derivi il possesso dell'immobile servito (proprietà, locazione, ecc.).

ARTICOLO 11. DETERMINAZIONE CONSUMI E FATTURAZIONE

La periodicità della fatturazione avverrà secondo le modalità definite nella richiesta di somministrazione. Il consumo di gas naturale, ai fini della determinazione e corresponsione del relativo prezzo, verrà addebitato al Cliente mediante autolettura da parte del Cliente e comunicata tramite telefono a Società Servizi Energia Srl o in caso di mancata autolettura il Cliente autorizza il Fornitore a fatturare il medesimo consumo prelevato nello stesso periodo dell'anno precedente e dichiarato in calce, o utilizzando per il calcolo di stima i profili di prelievo. I volumi prelevati ai gruppi di misura non dotati di convertitore verranno adeguati mediante l'applicazione del coefficiente di correzione dei volumi misurati per il gas "C", secondo le disposizioni della delibera ARERA ARG/gas 159/08 e s.m.i.

ARTICOLO 12. FORMULA INDICIZZAZIONE PREZZO DELIBERA 162/14/R/GAS S.M.I.

Considerato che: Con delibera 162/14/R/GAS e successivi provvedimenti, l'Autorità regola le modalità di calcolo della componente a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso CMEM,t, assumendo a riferimento i prezzi che si formeranno nel mercato a termine del gas naturale organizzato dal Gestore dei mercati energetici, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 93/11. A decorrere dall'1° ottobre 2014 fino al pieno avvio del mercato a termine di cui al medesimo comma, e comunque per l'anno termico 2014-2015, la componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso CMEM,t, nel trimestre t-esimo, è calcolata come somma dei seguenti elementi:

- a) QTint, espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di natura infrastrutturale sostenuti fino all'immissione del gas in Rete Nazionale, nonché di quelli per il servizio di stoccaggio strategico di cui all'articolo 12, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 164/00 e fissato pari a 0,461667 euro/GJ;
- b) QTPSV, espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di trasporto dalla frontiera italiana al PSV, e fissato pari ai valori indicati nella Tabella n.12 del TIVG;
- c) QTMCV, espresso in euro/GJ a copertura degli elementi a maggiorazione del corrispettivo unitario variabile CV applicato nell'ambito del servizio di trasporto ai volumi immessi in rete, a monte del PSV, fissato pari ai valori indicati nella Tabella 8 della sopracitata delibera;
- d) PFOR,t, espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre t-esimo, pari alla media aritmetica delle quotazioni forward trimestrali OTC relative al trimestre t-esimo del gas, presso l'hub TTF, rilevate da Platts con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre t-esimo.

L'elemento PFOR,t e la componente CMEM,t sono aggiornati e pubblicati dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun trimestre.



Società Servizi Energia S.r.l.

Piazza Risorgive, 31 - 36040 Brendola (VI) - Cod. Fisc. e P.Iva: 02981930247

E-mail: segreteria@ssenergia.com - sito internet: www.ssenergia.com - Call Center 0444 601360 - Fax 0444 401501

dal 03/2019

Il valore dell'indice energetico "PFOR_t" è determinato per ogni trimestre dell'anno solare secondo la seguente metodologia:

- PFOR_t = è la media aritmetica delle quotazioni 'Platts Price' espresse in Eurocent/m³ e determinate per ciascun giorno lavorativo inglese (per il quale tale pubblicazione è disponibile) del secondo mese precedente il trimestre di ricalcolo.
- 'Platts Price' è la media aritmetica dei prezzi 'Bid' e 'Offer', espressi in Euro/MWh, relativi al prodotto corrispondente al trimestre di ricalcolo sotto il titolo 'Platts Dutch TTF Assessments (Hi-cal gas)', pubblicato nel report 'Platts European Gas Daily', e convertita in Eurocent/m³ sulla base di un coefficiente moltiplicativo pari a 1,05833.

Nel caso di cessata pubblicazione dei citati parametri di riferimento saranno individuati criteri alternativi equivalenti.

Il prezzo "P" di cui sopra è riferito ad un gas avente alle condizioni standard un PCS pari a 38,52 MJ/m³; tale prezzo viene adeguato proporzionalmente al Potere Calorifico Superiore (definito all'articolo a delle Condizioni Generali), di seguito "PCS", del mese di prelievo.

ART. 13 - RILEVAZIONE DEI CONSUMI

13.1 Unità di misura - L'unità di misura è lo Standard metro cubo (StdM³). Qualora il gas fornito al Cliente sia misurato in media pressione o in bassa pressione, e il contatore sia sprovvisto di un idoneo correttore omologato, il Fornitore per la determinazione degli Std/mc., utilizzerà, un coefficiente di correzione della misura "C" o Ktvo con le modalità previste sempre dalle Delibere ARERA n. 237/07 n° 159/08 n° 64/09 e successive modifiche.

13.2 Determinazione dei consumi - La determinazione dei consumi avviene sulla base di letture del contatore d'utenza rilevate dal personale incaricato, dal Distributore, da autoletture comunicate dal Cliente oppure da autoletture raccolte presso l'utenza dal personale incaricato da Società Servizi Energia srl. Il Cliente, quando richiesto, si dichiara disponibile a comunicare a Società Servizi Energia Srl le letture del proprio contatore utilizzando i supporti messi a disposizione dalla società (cartolina di autolettura da compilare, numero telefonico dedicato ecc.). Nel caso in cui, a causa dell'inaccessibilità del contatore oppure a causa del mancato ritorno dell'autolettura, non sia disponibile la lettura del contatore, Società Servizi Energia Srl è autorizzata a determinare il consumo sulla base dei consumi presunti, o stimato mediante l'utilizzo dei profili di prelievo standard.

13.3. Determinazione dei consumi presunti - Per la determinazione dei consumi presunti si terrà conto dei seguenti elementi di riferimento:

- per tutti gli usi il profilo di prelievo attribuito a quel Pdr, il consumo storico dell'utenza (o, in caso di nuova fornitura, di utenze analoghe), avuto riguardo alla potenzialità installata (kw);
- in combinazione con il precedente, per gli usi di riscaldamento, e similari, della variazione stagionale dei prelievi con riferimento al gas immesso in rete dal Distributore.

Nel caso in cui la determinazione del consumo presunto sia effettuata per irregolare o mancato funzionamento del contatore, al Cliente è riconosciuta la facoltà di dimostrare il mancato o ridotto utilizzo del servizio nel periodo oggetto di determinazione induttiva.

13.4. Irregolare o mancato funzionamento del contatore - In caso di irregolare o mancato funzionamento del contatore, Società Servizi Energia Srl provvederà a farlo sostituire ed il consumo sarà determinato dal Distributore forfettariamente, secondo quanto previsto al precedente punto e dalla norma di riferimento. Se il Cliente ritiene erronee le misurazioni del contatore, può chiederne la verifica a Società Servizi Energia Srl, che provvederà ad attivare il Distributore, proprietario e responsabile del corretto funzionamento dello strumento di misura. Per contatori di calibro G4 (6 mc./h) la cui collocazione renda eseguibile l'operazione, la verifica sarà effettuata in loco secondo quanto previsto dalle normative tecniche vigenti. Nel caso in cui l'ubicazione del contatore renda impossibile la procedura in loco, oppure per contatori di calibro superiore al G4, il Distributore provvederà ad inviare il contatore ad un laboratorio certificato per la verifica. Se la verifica darà esito positivo, ovvero il contatore ecceda le tolleranze previste dalla legislazione vigente, il Distributore si accollerà le spese di verifica e sostituirà il misuratore. Società Servizi Energia Srl di conseguenza rettificherà i consumi addebitati tenendo conto dell'errore di misura riscontrato. Nel caso in cui invece il contatore rispetti le tolleranze previste dalle norme, le spese di verifica saranno addebitate al Cliente che ne ha fatto la richiesta.

13.5 Autolettura in caso di voltura o cambio Fornitore (switch) - Il Cliente che ha una fornitura gas dotata di punto di riconsegna con frequenza di lettura diversa da quella mensile con dettaglio giornaliero, può comunicare l'autolettura della propria fornitura in caso di voltura o cambio Fornitore; il dato deve essere comunicato ad un nostro operatore tramite il Servizio Clienti o presso un ns. sportello.

Il Cliente può comunicare l'autolettura:

- fino a 5 giorni lavorativi prima/3 giorni lavorativi dopo la decorrenza della voltura
- fino a 5 giorni lavorativi prima la decorrenza dello switch, contattando il Fornitore uscente
- fino a 3 giorni lavorativi dopo la decorrenza dello switch, contattando il Fornitore entrante

In ogni caso il Distributore verifica il dato comunicato dal Cliente; se confermato, il valore viene utilizzato come una lettura effettiva per calcolare l'ultima fattura. Se la data dell'autolettura è diversa dalla data di decorrenza della voltura/cambio Fornitore, il valore viene ricalcolato per considerare questa differenza

ARTICOLO 14. RATEIZZAZIONE

14.1 Il Fornitore informa il Cliente della possibilità di rateizzazione, segnalandone altresì la facoltà all'interno della fattura relativa al pagamento rateizzabile, nei seguenti casi:

- qualora la fattura contenente ricalcoli relativi a casi diversi di cui al successivo punto ii. sia superiore al centocinquanta per cento dell'addebito medio delle fatture emesse sulla base di consumi stimati ricevute successivamente alla precedente fattura contenente ricalcoli;
- qualora a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al Cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura, a eccezione dei casi accertati dal Distributore di manomissione del gruppo di misura;

14.2 La rateizzazione si attua secondo le modalità pattuite con SSE.

14.3 Il Fornitore non è tenuto a offrire la rateizzazione nei casi in cui la/e fattura/e non pagata/e per cui il Cliente titolare di bonus sociale è stato costituito in mora, contabilizzi anche una sola rata riferita ad un piano di rateizzazione già in corso.

ARTICOLO 15. GARANZIE A CARICO DEL CLIENTE FINALE

15.1 - Il Cliente P. Iva - prima dell'inizio della fornitura è tenuto a rilasciare un deposito cauzionale o una fideiussione bancaria pari ad un trimestre di fornitura e contenere la clausola di escussione "a prima richiesta" e con rinuncia a far valere ogni eccezione prestata da primaria Banca di gradimento del Fornitore e dovrà su semplice richiesta del Fornitore essere adeguata sia per l'aumento dei prelievi sia per l'aumento di prezzi e tributi che dovessero fare risultare la fideiussione non equivalente a quanto sopra indicato, detta fideiussione resterà in vigore per tutta la durata del contratto e per i successivi 3 (tre) mesi. Il Fornitore potrà esonerare il cliente dalla stipula della garanzia previo buon fine Credit Check.

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni Contrattuali, Il Fornitore, sulla base del Credit Check effettuato durante la validità del Contratto, potrà richiedere al Cliente, anche dopo l'attivazione, garanzie quali fideiussioni bancarie o deposito cauzionale, per un importo massimo pari a tre mensilità di fornitura media stimata

15.2 - Per i CLIENTI gas naturale con consumi fino a 5.000 smc/anno Domestici o piccole Piva se il pagamento non avviene attraverso procedura SEPA (ex- RID) con addebito continuativo sul conto corrente, il cliente deve versare, con addebito sulla prima fattura emessa, un importo a titolo di deposito cauzionale, a garanzia di ciascuna fornitura (ciascun POD/PDR), un importo pari a quanto previsto rispettivamente nella delibera ARERA 104/10/R/GAS e s.m.i., dalla delibera ARERA 200/99 e s.m.i e dalla delibera ARERA 156/07 e s.m.i.. L'ammontare del deposito cauzionale è soggetto alle variazioni disposte dall'ARERA; tali variazioni sono vincolanti per il cliente anche successivamente alla conclusione del contratto.

15.3 - Il Fornitore potrà addebitare al Cliente l'importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura SEPA (ex-RID) non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo o vi siano le condizioni esplicitate dall'art. 12 dell'allegato A del testo integrato ARERA - T.I.V. e s.m.i

15.4 - L'importo versato a titolo di deposito cauzionale verrà restituito, maggiorato degli interessi legali maturati, con la fattura di chiusura, sempre che non sia trattenuto, in tutto o in parte, a saldo di eventuali fatture non pagate. In ogni caso la restituzione del deposito avverrà solo dopo la verifica dei pagamenti del Cliente.

Clienti titolari di <i>bonus sociale</i>					
Consumo annuo (Smc/anno)					
	<500	Fino a 5.000	>5.000		
Ammontare deposito (€)	25,00	77,00	valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente al netto delle imposte		
Altri clienti					
Consumo annuo (Smc/anno)					
	<500	Fino a 1.500	Fino a 2.500	Fino a 5.000	>5.000
Ammontare deposito (€)	30,00	90,00	150,00	300,00	valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente al netto delle imposte

ARTICOLO 16. INTERESSI DI MORA

16.1 Qualora il Cliente non rispetti il termine di pagamento indicato nella fattura, il Fornitore richiede al Cliente medesimo, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua e pari al Tasso Ufficiale di Riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) aumentato di 3,5 punti percentuali.

16.2 Il Cliente che ha pagato nei termini di scadenza le fatture relative all'ultimo biennio ovvero, qualora la fornitura risulti inferiore al biennio, le fatture relative al periodo di efficacia del Contratto è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi 10 (dieci) giorni di ritardo.

16.3 Il Fornitore può richiedere il pagamento delle spese postali relative al sollecito di pagamento della fattura. È esclusa la richiesta di risarcimento del danno ulteriore.

16.4 In caso di insoluto dell'addebito SDD il fornitore potrà richiedere il pagamento delle spese relative pari a € 4,00; è esclusa la richiesta del danno ulteriore.

ARTICOLO 17. INADEMPIMENTO DEL CLIENTE/ PAGAMENTI

17.1 In caso di ritardato o di omesso pagamento anche parziale dei corrispettivi dovuti dal Cliente ai sensi del presente Contratto, fermo restando quanto previsto dall'Articolo 14 trascorsi almeno 5 giorni dalla scadenza della fattura, il Fornitore ha facoltà di inviare al Cliente a mezzo di raccomandata oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), nei casi in cui il Cliente abbia messo a disposizione il proprio indirizzo di posta elettronica, un preavviso di sospensione della fornitura recante indicazione del termine ultimo per il pagamento (di seguito anche: comunicazione di costituzione in mora).

17.2 Il termine di cui al comma 17.1 non sarà inferiore a 15 (quindici) giorni solari dall'invio al Cliente della raccomandata o a 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della comunicazione di costituzione in mora mediante PEC o comunque non inferiore a 20 (venti) giorni solari dalla data di emissione della comunicazione di costituzione in mora nel caso in cui il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della comunicazione tramite raccomandata.

17.3 Nel caso in cui il Fornitore invii una comunicazione di costituzione in mora nei 90 (novanta) giorni successivi alla data dell'ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità con riferimento a fatture non contemplate nella precedente comunicazione, i suddetti termini ultimi per il saldo dei corrispettivi dovuti potranno essere ridotti in misura comunque non inferiore a 7 (sette) giorni solari dall'invio al Cliente della raccomandata e 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della comunicazione di costituzione in mora mediante PEC, o comunque a 10 (dieci) giorni solari dalla data di emissione della costituzione in mora nel caso in cui il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della comunicazione tramite raccomandata.

17.4 La comunicazione di costituzione in mora conterrà altresì le modalità attraverso le quali il Cliente comunica l'avvenuto pagamento degli insoluti al Fornitore (via fax al n. 0444 401501)

17.5 Il Fornitore, trascorsi inutilmente 3 giorni dal termine ultimo per il pagamento, potrà, senza ulteriori avvisi, richiedere al Distributore di sospendere la fornitura. In tale ipotesi, il Fornitore si riserva il diritto di chiedere al Cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell'ammontare previsto da ARERA o definito nel prezzario del Distributore.

17.6 Una volta sospesa la fornitura, il Cliente che intende ottenere la riattivazione della fornitura, dovrà inviare al Fornitore la documentazione attestante l'avvenuto pagamento degli insoluti con le modalità previste nell'Articolo 29 relativo alle comunicazioni.

17.7 Una volta sospesa la fornitura, da oltre 10 giorni, per riattivare il servizio sarà necessaria la stipula di un nuovo contratto di fornitura. A fronte del perdurante inadempimento del Cliente, il Fornitore ha diritto, in ogni momento, di richiedere al Distributore la Cessazione amministrativa ai sensi dell'articolo 9 del TIMG. In tali casi, la risoluzione del Contratto ha effetto con decorrenza dal giorno indicato dal Fornitore come data di Cessazione amministrativa.

17.8 Ove l'intervento di sospensione della fornitura non sia fattibile, il Fornitore potrà ricorrere, previa fattibilità tecnica, all'interruzione della fornitura anche sotto forma di lavoro complesso, ponendo i relativi oneri a carico del Cliente. L'esecuzione dell'intervento comporterà, con effetto dalla relativa data, la risoluzione di diritto del Contratto.

17.9 Ove non sia possibile eseguire l'intervento di interruzione della fornitura, il Fornitore ha diritto di dichiarare risolto il Contratto e richiedere al Distributore la relativa Cessazione amministrativa, in conformità alle previsioni di cui all'art. 13 del TIMG. La risoluzione del Contratto ha effetto a partire dalla data di decorrenza del Servizio di default.

17.10 Nel caso cui al precedente comma 17.9, il Fornitore è tenuto a trasmettere al Distributore competente, per agevolare le iniziative giudiziarie da intraprendere:



Società Servizi Energia S.r.l.

Piazza Risorgive, 31 - 36040 Brendola (VI) - Cod. Fisc. e P.Iva: 02981930247

E-mail: segreteria@ssenergia.com - sito internet: www.ssenergia.com - Call Center 0444 601360 - Fax 0444 401501

dal 03/2019

- a) copia delle fatture non pagate;
- b) copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del cliente finale;
- c) copia della comunicazione con cui il Fornitore ha dichiarato al Cliente finale la risoluzione del Contratto, unitamente alla documentazione attestante la ricezione di tale comunicazione da parte del Cliente;
- d) copia del Contratto (ove disponibile) o, in subordine dell'ultima fattura pagata;
- e) documento di sintesi attestante l'ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del Cliente finale.

17.11 In caso di inadempimento al Contratto, il Cliente si obbliga a consentire al Distributore di accedere ai locali in cui è ubicato l'impianto di misura al fine di poter disalimentare il Punto di fornitura.

17.12 Il Cliente ha diritto a ricevere i seguenti indennizzi automatici:

- a) euro 30 (trenta) nel caso in cui, nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora, la fornitura sia stata sospesa per morosità;
- b) euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità, nonostante alternativamente:
 - i. il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
 - ii. il mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale, qualora il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della comunicazione di costituzione in mora;
 - iii. il mancato rispetto del termine minimo di 3 (tre) giorni tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore per la sospensione della fornitura.

17.13 Nei casi di cui al comma 17.12, al Cliente finale non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura.

ARTICOLO 18. PRESTAZIONI DI COMPETENZA DEL DISTRIBUTORE

18.1 Su richiesta e per conto del Cliente, in relazione ai Punti di Fornitura oggetto del presente Contratto, il Fornitore richiede al Distributore competente le prestazioni indicate nel RQDG, comprendenti: la verifica del gruppo di misura, lo spostamento del gruppo di misura, subentri e voltare, ogni altra prestazione che non rientri tra quelle per cui il Cliente può rivolgersi direttamente al Distributore ai sensi del RQDG.

18.2 Il Cliente riconoscerà al Fornitore, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore competente tramite il Fornitore, l'importo che allo stesso sarà addebitato da quest'ultimo. Nei soli casi relativi alle richieste di voltura, il Cliente riconosce altresì al Fornitore un importo pari a 23 euro IVA esclusa.

18.3 Il Cliente ha l'obbligo di consentire al Distributore di accedere ai locali dove è ubicato l'impianto di misura qualora l'accesso sia necessario al fine di compiere le prestazioni di cui al presente articolo, o al fine di procedere ad altre attività di competenza del Distributore previste dalla normativa vigente tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo, la verifica degli impianti e degli apparecchi della rete di distribuzione, interventi per guasti e malfunzionamenti degli stessi, la rilevazione del dato di misura.

ARTICOLO 19. SICUREZZA DEGLI IMPIANTI, APPARECCHIATURE E VERIFICHE

19.1 Si considerano impianti e apparecchi del Cliente quelli situati a valle del misuratore, ossia quelli situati oltre il punto di accordo di uscita del misuratore stesso. Sono invece del Distributore competente gli impianti ed apparecchi diversi da quelli del Cliente, finalizzati alla fornitura del gas.

19.2 Gli impianti e apparecchi del Cliente devono rispettare le norme di legge e di sicurezza e il loro utilizzo non deve provocare disfunzioni alla rete di distribuzione a cui sono connessi. A tal fine il Distributore può effettuare controlli sugli impianti del Cliente in caso di accertate irregolarità, che costituiscano situazioni oggettive di pericolo, e ha facoltà di sospendere la fornitura, finché il Cliente non abbia normalizzato la situazione.

19.3 Il Cliente è responsabile della conservazione e della integrità degli impianti e degli apparecchi del Distributore situati presso lo stesso Cliente e si impegna a comunicare tempestivamente al Fornitore qualsiasi evento che possa comportare un'erronea rilevazione dei consumi. Il misuratore non potrà essere modificato, rimosso o spostato dal Cliente, se non per disposizione del Distributore ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati.

ARTICOLO 20. FORZA MAGGIORE

20.1 Le Parti non sono responsabili per gli inadempimenti dovuti a cause di Forza maggiore.

20.2 Qualora si verifichi una causa di Forza maggiore, la Parte il cui adempimento è divenuto impossibile ne deve dare comunicazione all'altra, senza ritardo, specificando la data di decorrenza e la durata prevista dell'interruzione o dell'inadempimento, totale o parziale, e la natura della causa di Forza maggiore.

20.3 Venuta meno la causa di Forza maggiore, la Parte riprende il regolare adempimento delle proprie obbligazioni dandone comunicazione all'altra Parte.

ARTICOLO 21. RESPONSABILITÀ

21.1 Le caratteristiche della fornitura potranno essere oggetto di variazione nei limiti delle norme e disposizioni vigenti in materia. Inoltre, la fornitura potrà essere interrotta temporaneamente, in tutto o in parte, dai gestori di rete competenti per: cause di oggettivo pericolo, ragioni di servizio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: manutenzione, riparazione dei guasti sugli impianti di distribuzione, ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi) e per motivi di sicurezza del sistema.

21.2 In ogni caso, il Fornitore, in qualità di cliente grossista e, pertanto, estraneo all'attività di distribuzione, non potrà rispondere per la eventuale non conformità del gas naturale alle caratteristiche stabilite dal Distributore, ovvero per disservizi o manutenzioni degli elementi di rete. Il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile neanche delle predette interruzioni che, al pari di quelle dovute a cause accidentali, di forza maggiore o comunque non imputabili al Fornitore, non comporteranno l'obbligo di indennizzo o risarcimento del Cliente a carico del Fornitore né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto.

21.3 Il Fornitore non risponderà altresì di alcun danno che possa derivare da guasti o da irregolare funzionamento degli impianti del Cliente o del Distributore e guasti del misuratore. Il Cliente non potrà vantare alcun rimborso per eventuali dispersioni di gas naturale avvenute a valle del misuratore.

21.4 Il Fornitore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per incidenti di qualsiasi tipo, quali a titolo di esempio, incendi o esplosioni occorsi al Cliente o a terzi, in conseguenza dell'uso improprio del gas naturale o per la mancata osservanza delle migliori regole di prudenza e sicurezza.

ARTICOLO 22. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

22.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1456 del Codice Civile, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei seguenti casi:

- a) mancato pagamento di una o più fatture;
- b) mancata presentazione del deposito cauzionale o del reintegro dello stesso, ed in caso di mendaci dichiarazioni del cliente;
- c) in condizioni di sicurezza mancanti o alterazione dello stato delle apparecchiature del punto di riconsegna.

ARTICOLO 23 - CARATTERISTICHE ED USO DEL GAS

23.1 Caratteristiche del gas - Il gas fornito è composto da gas naturali costituiti essenzialmente da metano o gas derivati. Per motivi di sicurezza, il gas è fornito opportunamente odorizzato a cura del Distributore.

23.2 Usi consentiti - Il Cliente dichiara che il gas sarà utilizzato all'indirizzo di fornitura e per la categoria

d'uso indicata nella Richiesta. S'impegna a non utilizzarlo per usi o in luoghi diversi da quelli concordati e a non trasferirlo o cederlo a terzi. In ogni caso si impegna a comunicare immediatamente a Società Servizi Energia Srl ogni eventuale variazione intervenuta dopo la presente proposta. Nel caso in cui la comunicazione di variazione d'uso non sia stata effettuata e che questo comporti una diversa applicazione di tariffe e/o imposte, dirette od indirette, Società Servizi Energia Srl si riserva il diritto di rifatturare i consumi del cliente secondo i corretti valori tariffari e/o fiscali a decorrere dal momento in cui l'utilizzo è stato modificato. Il Cliente è tenuto ad utilizzare il gas per gli usi previsti dal presente contratto e comunque conformemente a regole di prudenza e norme di sicurezza.

ARTICOLO 24 - POTERE CALORIFICO SUPERIORE DEL GAS

Il potere calorifico superiore (PCS) convenzionalmente utilizzato per la conversione delle tariffe da €/GJ in €/Smc è determinato ai sensi della deliberazione ARERA ARG/gas 180/11 e S.M.I. ed è regolarmente riportato sulle fatture di fornitura.

ARTICOLO 25. LIVELLI DI QUALITÀ, RECLAMI E RICHIESTE DI INFORMAZIONI

25.1 Il Fornitore si impegna al rispetto dei livelli specifici e generali di qualità come fissati dall'ARERA nei propri provvedimenti (TIQV) e a corrispondere gli indennizzi automatici previsti, così come riportato nella Informativa sui livelli specifici e generali di qualità commerciale che costituisce parte integrante del presente Contratto.

25.2 Eventuali reclami scritti e richieste di informazioni potranno essere inoltrati dal Cliente al Fornitore utilizzando l'apposito modulo allegato al presente Contratto e altresì scaricabile all'indirizzo www.ssenergia.com.

25.3 Il Fornitore provvederà a fornire al Cliente una risposta scritta motivata entro i termini previsti dalla regolazione vigente (TIQV).

25.4 Se non viene utilizzato l'apposito modulo allegato al presente Contratto, la comunicazione dovrà contenere i seguenti dati minimi necessari: nome e cognome; indirizzo di fornitura; indirizzo postale, se diverso da quello di fornitura, o telematico; servizio a cui si riferisce il reclamo (gas); il motivo del reclamo; indicazione del Punto di fornitura (codice PDR) o, qualora non sia disponibile, il codice cliente; un'indicazione sintetica dei fatti contestati.

ARTICOLO 26. ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI GAS

26.1 I Clienti finali che utilizzano il gas naturale fornito a mezzo di un impianto di distribuzione o di una rete di trasporto sono garantiti da un contratto di assicurazione stipulato dal Comitato Italiano Gas (CIG) contro gli incidenti da gas. La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale.

26.2 Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente al numero verde 800.166.654 o si può fare riferimento alle modalità indicate sul sito internet www.arera.it.

26.3 Copia della polizza di assicurazione e del modulo per la denuncia del sinistro sono disponibili sul sito internet del Fornitore.

ARTICOLO 27. INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO

27.1 Sono recepite di diritto nel Contratto le disposizioni, suscettibili di inserimento automatico, imposte da leggi o provvedimenti di pubbliche autorità, inclusa l'ARERA, che comportino modifiche o integrazioni alle presenti condizioni generali di fornitura.

27.2 Il Fornitore provvede alle modifiche e alle integrazioni imposte da leggi o provvedimenti di pubbliche autorità, inclusa l'ARERA, che non siano suscettibili di inserimento automatico, dandone tempestiva comunicazione al Cliente, fermo restando il diritto di recesso di quest'ultimo.

ARTICOLO 28. CESSIONE DEL CONTRATTO

28.1 Il Cliente acconsente fin d'ora alla cessione del Contratto da parte del Fornitore ad altra impresa ovvero altra Società abilitata alla fornitura di gas naturale. Nel caso di cessione d'azienda o del ramo d'azienda da parte del Fornitore rimane ferma l'applicazione dell'articolo 2558 c.c..

28.2 La cessione sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione scritta inviata tempestivamente dal Fornitore. Resta inteso che dalla cessione non deriveranno aggravio di costi o condizioni meno favorevoli per il Cliente.

ARTICOLO 29. COMUNICAZIONI

29.1 Tutte le comunicazioni relative al Contratto devono essere effettuate con le modalità di seguito indicate: segreteria@ssenergia.com e/o fax 0444 401501, o a mezzo raccomandata al seguente indirizzo: Società Servizi Energia S.r.l. - Piazzetta Risorgive, 31 - 36040 Brendola (VI)

29.2 Il Fornitore si riserva di inviare le comunicazioni anche con nota in fattura.

29.3 Restano salve le disposizioni di cui al Contratto che prevedono una specifica modalità di invio delle comunicazioni.

ARTICOLO 30. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

30.1 La legge applicabile al contratto è quella italiana. Per ogni controversia originata dal presente Contratto o a esso connessa è competente in via esclusiva il Foro di Vicenza.

ARTICOLO 31. RISOLUZIONE EXTRA-GIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

31.1 Il Cliente che, in relazione al Contratto, abbia presentato un reclamo al quale il Fornitore non abbia risposto o abbia fornito una risposta ritenuta insoddisfacente, può attivare gratuitamente la procedura di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità (<https://www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm>) o, in alternativa, presso i seguenti organismi di risoluzione delle controversie, ai quali il Fornitore si impegna a partecipare: Associazione Consumatori.

31.2 L'esperienza del tentativo di conciliazione secondo le modalità previste dal TICO è condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria.

ARTICOLO 32. DATI PERSONALI

32.1 I dati personali forniti dal Cliente al Fornitore ai fini dell'esecuzione del Contratto, o di cui comunque il Fornitore entri in possesso, sono trattati in conformità alla disciplina prevista dal Codice in materia di protezione dei dati personali come indicato nel modulo relativo all'informativa sul trattamento dei dati personali.